



# Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

## A.C. 1533

Dossier n° 224 - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria legislativa  
7 ottobre 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |  |
|--------------------------|--|
| A.C.                     | 1533   |
| Titolo:                  | Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche |
| Iniziativa:              | Parlamentare   |
| Iter al Senato:          | No   |
| Numero di articoli:      | 1  |
| Date:                    |  |
| presentazione:           | 9 agosto 2013  |
| assegnazione:            | 20 gennaio 2014  |
| Commissione competente : | VII Cultura  |
| Sede:                    | referente  |
| Pareri previsti:         | I Affari Costituzionali, V Bilancio e VIII Ambiente                                  |

### Contenuto

La proposta di legge, composta di un solo articolo, intende **sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche** e, più in generale, delle scienze della terra.

Al riguardo, si ricorda che il miglioramento dell'ambiente e la messa in sicurezza del territorio sono stati inseriti tra gli obiettivi dell'Agenda possibile del Gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea istituito dal Presidente della Repubblica (punto 4.7 della [relazione finale](#) del 12 aprile 2013).

In particolare, il **comma 1** è finalizzato ad inserire la classe delle lauree in scienze geologiche (L-34) nel [Piano nazionale lauree scientifiche](#) (PLS), per consentire che anche essa benefici delle agevolazioni previste per le discipline scientifiche già inserite nel Piano.

A tal fine, fa riferimento all'art. 10 del [DM 16 aprile 2012, n. 71](#), recante criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per l'anno **2012**, che aveva previsto la destinazione di € 1.000.000 per interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse alle azioni del PLS.

Il **Piano nazionale lauree scientifiche** è finalizzato ad **incrementare il numero di iscritti ai corsi di laurea in chimica, fisica, matematica, scienza dei materiali, statistica**, attraverso azioni di **orientamento degli studenti** volte a migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella **scuola secondaria di secondo grado** (finalità analoga a quella indicata, in particolare, dall'art. 3, lett. f), del [d.lgs. 21/2008](#)) e di **formazione degli insegnanti**.

Esso è stato avviato dal MIUR nel 2009, sistematizzando la sperimentazione effettuata con il Progetto lauree scientifiche nato nel 2004, a seguito della collaborazione fra MIUR, Confindustria e [Conferenza nazionale dei presidi di scienze e tecnologie](#).

Nel 2010 sono state adottate le [Linee guida](#) del Piano. Come si evince dalle stesse, le risorse finanziarie destinate al PLS – messe a disposizione dai Dipartimenti (allora) per l'istruzione e per l'università, l'AFAM e la ricerca – sono utilizzate per finanziare **progetti territoriali, presentati dagli atenei, in collaborazione con istituti scolastici**, associazioni imprenditoriali, imprese ed altri enti.

Con riferimento alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per l'università – alle quali si riferisce il comma 1 della proposta in esame –, da ultimo, l'art. 9 del [DM 8 agosto 2013, n. 700](#), recante i criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2013, ha destinato al Piano € 2.000.000.

Con [D.D. 19 novembre 2013 n. 2203](#) sono poi stati definiti i criteri per la valutazione dei progetti da presentare ai fini dell'attribuzione delle risorse.

*Si utilizza, dunque, lo strumento normativo primario con la finalità sostanziale di modificare un atto amministrativo, quale è il PLS, inserendovi un nuovo ambito disciplinare.*

*Peraltro, si fa riferimento al decreto di ripartizione del FFO relativo al 2012.*

Per completezza, si ricorda che, per gli **studenti iscritti ai corsi di laurea** afferenti agli stessi

Piano nazionale  
lauree  
scientifiche

ambiti disciplinari considerati dal PLS, il [DM 198/2003](#), adottato in attuazione dell'**art. 1, co. 1, lett. e**), del [D.L. 105/2003 \(L. 170/2003\)](#) - che ha assegnato al **Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti** (confluito, dal 2014, nel FFO, ex [art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013 - L. 98/2013](#)) l'obiettivo, fra gli altri, di incentivare le iscrizioni ai corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario – ha disposto l'assegnazione di 3 milioni di euro annui da ripartire tra le Università.

In particolare, il DM citato, come modificato dal [DM 2/2005](#), all'art. 4 ha previsto che le risorse sono ripartite in proporzione al numero degli studenti **iscritti al secondo anno** dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree L-27 (ex 21) Scienze e tecnologie chimiche, L-30 (ex 25) Scienze e tecnologie fisiche, L-35 Scienze matematiche (ex 32) e L-41 Statistica (ex 37).

In base allo stesso DM, le modalità di supporto degli studenti a valere sulle risorse in questione sono definite dai singoli atenei e possono consistere, fra l'altro, in un rimborso parziale delle tasse e dei contributi.

Secondo i dati dell'Anagrafe degli studenti del MIUR, il numero di nuovi immatricolati al corso di laurea L-34 (Scienze geologiche) era pari a 1.341 nell'[a.a. 2011/2012](#), a 1.541 nell'[a.a. 2012/2013](#) e a 1.377 nell'[a.a. 2013/2014](#).

Il **comma 2** è finalizzato a indirizzare risorse alla previsione e prevenzione del rischio geologico: in particolare, stabilisce che **l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico** – operativo fino al 2016 – è **destinata a finanziare progetti di ricerca** per la previsione e prevenzione dei **rischi geologici**, presentati dai dipartimenti universitari di scienze della terra sulla base di bandi annuali.

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

*Si valuti l'opportunità di indicare i soggetti tenuti all'emanazione dei bandi.*

Il [Fondo per la prevenzione del rischio sismico](#) è stato istituito nello stato di previsione del MEF dall'**art. 11 del D.L. 39/2009 (L. 77/2009)**, con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni (dal 2010 al 2016). L'attuazione della disposizione citata è affidata al Dipartimento per la protezione civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse, **ripartite tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori**, sono destinate, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.

Da ultimo, con [OPCM n. 171 del 19 giugno 2014](#), è stata disciplinata la concessione dei contributi relativi all'**annualità 2013**, per complessivi **195,6 milioni di euro**, importo corrispondente a quello previsto dall'[art. 11 del D.L. 39/2009](#) per la medesima annualità.

Il **comma 3** è finalizzato a facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari ai quali afferiscano pochi professori o ricercatori e, dunque, in base a quello che evidenzia la relazione illustrativa, anche dei dipartimenti di scienze della terra.

Dipartimenti universitari

A tal fine, novellando l'[art. 2 della L. 240/2010](#) con l'inserimento del comma 2-*bis*, dispone che, nel caso di **settori scientifico-disciplinari omogenei appartenenti alla stessa area disciplinare**, gli statuti delle università possono derogare ai limiti numerici minimi di professori e ricercatori previsti per la costituzione dei dipartimenti.

Alla deroga prevista si affianca, dunque, il vincolo che i soggetti indicati devono appartenere a settori scientifico-disciplinari non solo omogenei, ma anche afferenti alla stessa area disciplinare.

L'**art. 2, co. 2, lett. b)**, della [L. 240/2010](#) dispone che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un **numero minimo di 35 unità** tra professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato (elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1000 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), **appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei**.

La **relazione illustrativa** fa presente, al riguardo, che il combinato disposto dei limiti al *turn-over* e dei vincoli numerici per la costituzione dei dipartimenti ha determinato una notevolissima contrazione del numero dei dipartimenti di scienze della terra e l'accorpamento con altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare (Area 04 - Scienze della terra), come, ad esempio, Fisica (afferente all'Area 02 - Scienze fisiche), Botanica (afferente all'Area 05 - Scienze biologiche) o Chimica (Area 03 - Scienze chimiche).

*Considerata la valenza generale della possibilità di deroga prevista dal comma 3 della proposta in esame, occorre valutarne il coordinamento con il [comma 2 dell'art. 2 della L. 240/2010](#), che sembrerebbe sostanzialmente superato dalla nuova previsione normativa.*

Per i settori scientifico-disciplinari, suddivisi per aree, si veda l'[allegato A](#) del DM 12 giugno 2012, n. 159.

Il **comma 4**, novellando l'[art. 3, co. 1, della stessa L. 240/2010](#), specifica che la possibilità, per le università, di federarsi, ovvero di fondersi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, è finalizzata, tra l'altro, ad **ottimizzare l'utilizzazione delle strutture didattiche, scientifiche o gestionali**.

Federazione di atenei

La **relazione illustrativa** fa presente, invece, che la modifica normativa dispone che "oltre alla federazione e alla fusione di atenei, già prevista dall'[articolo 3 della legge n. 240 del 2010](#), possano anche federarsi strutture 'didattiche, scientifiche o gestionali'".

Tale obiettivo, in ogni caso, è conseguibile già a legislazione vigente.  
*Si valuti, dunque, l'opportunità di un chiarimento.*

Si ricorda che, in base all'[art. 3 della L. 240/2010](#), la federazione o la fusione di atenei, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, avviene sulla base di un progetto analitico concernente anche la *governance* - l'accesso alle cui strutture è comunque riservato ai componenti delle strutture di governo delle istituzioni che si federano - deliberato dai competenti organi delle istituzioni interessate. Esso è approvato entro tre mesi dal MIUR, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento.

I risparmi derivanti dalla federazione o dalla fusione possono restare nelle disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati nel progetto.

## Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario per le disposizioni recate dal comma 2 dell'art. 1 - che prevede una diversa destinazione di quota parte delle risorse di un Fondo istituito con norma primaria -, nonché dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, che novellano norme primarie.

Per ciò che concerne il comma 1 dell'art. 1, si rinvia a quanto già esposto nel par. *Contenuto*.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia "università" non è espressamente citata nel vigente [art. 117 della Costituzione](#).

Soccorre, tuttavia, l'[art. 33, sesto comma, della stessa Costituzione](#), che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.